

CONTRATTO

TRA

l'Istituto degli Innocenti di Firenze – Piazza SS. Annunziata n. 12, (C.F. 80016790489), di seguito indicato come “Istituto”, rappresentato dal XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXX(X), il XX/XX/XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, quale Responsabile Unico Del Progetto

E

DALL'ALTRA PARTE

l'impresa Fratelli Sodini Srl con sede legale in Via Pietro Fanfani, 55 - 50127 – Firenze (Fi), C.F. e P.I. 05569880486, in persona del suo legale rappresentante, XXXXXXXXXXXX nato XXXX(X) il XX/XX/XXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX e residente in Firenze in XXXXXXXX - XXXXXXXX, da ora in avanti denominato Esecutore.

PREMESSO CHE

- con Disposizione Dirigenziale n. XXX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento alla ditta Fratelli Sodini Srl con sede legale in Via Pietro Fanfani, 55 - 50127 – Firenze (Fi), C.F. e P.I. 05569880486 per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso la Sede dell'Istituto degli Innocenti e di un immobile di proprietà del suddetto Istituto sito in Via Fabbrini, 44 - 50053 Figline e Incisa-Valdarno (FI);

- i documenti di gara (offerta economica, capitolato descrittivo e prestazionale) sono depositati agli atti dell'Ente (Servizio Patrimonio, Infrastrutture e Servizi Tecnici) e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, - -
- il DUVRI fa parte del presente contratto, anche se no materialmente allegato;
- il rapporto è integralmente disciplinato dal presente contratto, dalle specifiche tecniche, dalla scheda interventi e dall'offerta rimessa dal Fornitore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto.

ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Istituto affida all'Esecutore, che accetta, l'esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso la Sede dell'Istituto degli Innocenti e di un immobile di proprietà del suddetto Istituto sito in Via Fabbrini 44 – 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), come meglio descritti nel Capitolato descrittivo e prestazionale, presente nei documenti di gara e accettato dall'Esecutore in fase di procedura di affidamento, che si richiama integralmente al presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART.3 - IMPORTO

Il corrispettivo dovuto all'Esecutore per il pieno e perfetto adempimento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori presso la Sede dell'Istituto degli Innocenti e di un immobile di proprietà del suddetto Istituto sito in Via Fabbrini 44 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), è fissato in Euro 20.304,00 al netto dell'IVA, di cui Euro 2.100,00 di costi di sicurezza ed Euro 4.936,00 di costi della manodopera.

ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Esecutore ha costituito la prescritta garanzia n° xxxxxxxxxxxxxxxx emessa da xxxxxxxxxxxxxxxx, di importo pari a Euro 1.015,20 che rappresenta il 5 per cento del valore del contratto. La predetta garanzia resterà vincolata fino alla conclusione del presente contratto.

ART. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Esecutore è responsabile di eventuali danni che, nello svolgimento del servizio, possano derivare sotto qualsiasi forma all'Istituto (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di legge), nonché a terze persone. L'Esecutore con la sottoscrizione del presente contratto ha presentato, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la polizza assicurativa n° xxxxxxxxxxxxxxxx di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per un massimale unico di almeno Euro 10.000.000,00 a garanzia di tutti i rischi, con pri-

marie Compagnie di mercato che comprendano tutte le garanzie a copertura di danni subiti sia da terzi (che possono essere ricondotti a responsabilità dell'Esecutore stesso, compreso dolo e colpa grave dei suoi dipendenti), che dall'Istituto stesso (che dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti di Legge). Eventuali franchigie e/o scoperti presenti sul contratto di assicurazione restano a totale carico dell'Esecutore. In caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte della Compagnia di Assicurazioni, l'integrale risarcimento verrà addebitato all'Esecutore.

ART.6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato a presentazione di apposita fattura elettronica e previa verifica dell'esecuzione a regola d'arte del servizio richiesto. L'Esecutore deve fatturare il canone annuale tramite l'emissione di regolare fattura annuale posticipata. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dalla data di emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato previo controllo e riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura. Le fatture, compilate con l'indicazione dei servizi effettuati, dovranno essere trasmesse, con le modalità di cui al successivo art. 14, all'Istituto degli Innocenti, P. zza SS. Annunziata n. 12 – 50122 Firenze, che, dopo i relativi accertamenti e controlli di legge, provvederà alla liquidazione.

ART.7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Il servizio viene affidato dall'Istituto, ed accettato dall'Esecutore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al "Capitolato - specifiche tecniche".

L'Esecutore è tenuto inoltre al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART.8 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio ha durata di 24 mesi e decorre dal 01/06/2024 con scadenza 31/05/2026. Il contratto, al termine della durata prevista, si riterrà ipso facto cessato senza necessità di alcuna comunicazione.

ART.9 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, qualora le verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Esecutore diano esito negativo. La risoluzione si verificherà dalla trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della comunicazione con cui l'Istituto dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In pendenza del termine di operatività della risoluzione, l'affidatario ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali. L'Istituto può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del D. Lgs. 36/2023.

ART.10 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle eventuali controversie fra l'Istituto e l'esecutore è competente il Foro di Firenze.

ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato all'esecutore cedere il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni sul subappalto di cui all'Art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. È vietato cedere in tutto o in parte il contratto e i crediti che dallo stesso derivano.

ART.12 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'esecutore dichiara, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'esecutore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sull'assicurazione sociale, derivanti dalle leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali e dagli Accordi Integrativi Locali in vigore. L'esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assi-

stenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

ART.13 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'Esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'Esecutore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 96, comma 12, del D. Lgs 36/2023.

ART.15 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014, l'esecutore dovrà emettere regolare fattura con addebito IVA indicando che tale imposta deve essere versata dall'acquirente o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972; l'Istituto provvederà a pagare

al fornitore quanto indicato in fattura solo nella voce IMPONIBILE, versando direttamente all'Erario la relativa IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico secondo i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013. Il codice univoco ufficio da utilizzare per l'invio delle fatture intestate all'Istituto degli Innocenti è: GY7RWO. Inoltre ai fini di una corretta procedura di liquidazione fatture stesse è necessario indicare correttamente i dati relativi a CIG, numero d'ordine così come forniti dall'Istituto.

ART.16 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'esecutore elegge domicilio in Via Pietro Fanfani, 55- 50127 – Firenze (Fi) ai sensi dell'articolo 2 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART.17 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D. Lgs n. 36/2023 – Allegato I.4 e secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con circolare 22/E del 28 Luglio 2023, l'esecutore è esente dal versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del presente contratto.

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di

appalti pubblici, nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza (D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation). L'esecutore esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che sono trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed all'informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679.

ART. 19 – NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel “Capitolato – Specifiche tecniche”, nel Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia della esecuzione delle opere pubbliche.

Firenze, XX/XX/XXXX

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ISTITUTO

L'ESECUTORE